CAMERA DEI DEPUTATI N. 1122

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROMANATO

Presentata il 13 marzo 1964

Limiti di età per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale legislazione fissa, come limite massimo, per i concorsi negli Istituti di istruzione artistica, la età di anni 40.

Tale limite si è dimostrato eccessivamente basso, sia per il lungo intervallo che in questi istituti intercorre fra un concorso e l'altro, sia perché la pienezza della formazione artistica ed una consolidata fama per i compositori di musica, per i concertisti, per i pittori, gli scultori e gli incisori non si raggiungono se non nella piena maturità.

Si tenga presente che l'elemento fondamentale di giudizio in detti concorsi non è costituito dalle prove di esame o dai titoli didattici ma dai titoli artistici. Le Commissioni, nella scelta dei candidati, debbono trovarsi in condizioni di poter giudicare una produzione ed una attività artistica che abbiano avuto la sicura conferma nel tempo.

L'ordinamento dell'istruzione artistica è regolato dal decreto 31 dicembre 1923, n. 2123, che dopo tanti anni non ha avuto né aggiornamenti né modifiche, nemmeno quando la legislazione scolastica ha mutato le condizioni e le norme dei concorsi per il personale degli altri ordini di scuole.

Il decreto 5 luglio 1934, n. 1185 (articolo 14) e il decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 (articolo 16) stabiliscono che nei concorsi a cattedre degli istituti dell'istruzione secondaria i limiti di età possono essere superati da coloro che abbiano prestato servizio di supplente o incaricato, di tanti anni quanti sono stati quelli prestati in tale servizio.

Invece nei concorsi a cattedre degli istituti di istruzione artistica, all'articolo 58 del sopracitato decreto 31 dicembre 1923, n. 2123, il periodo di servizio prestato in qualità di supplente o incaricato è riconosciuto, ai fini dei limiti di età, per un massimo di 5 anni.

Tale limitazione appare non equa, non solo perché pone gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in condizioni di ingiusta differenziazione nei confronti dei colleghi degli altri ordini di scuola, ma anche perché finisce per escludere dalla partecipazione ai concorsi proprio coloro che hanno prestato un lungo servizio nella scuola. Infatti ai recenti concorsi banditi per i licei e gli istituti d'arte non hanno potuto partecipare gli incaricati che da tanti anni insegnavano in quelle cattedre.

La norma che stabilisce il limite di età di 45 anni e quella che riconosce il servizio prestato come incaricato o come supplente, ai fini della maggioranzione dello stesso limite di età, come previsto dall'articolo della presente proposta di legge, appaiono giuste sotto ogni punto di vista e necessarie per riparare la situazione che si è creata nei confronti degli insegnanti degli istituti artistici.

Il provvedimento di legge è urgente poiché, dopo i recenti bandi, sono imminenti

altri bandi di concorso per un numero rilevante di cattedre dai quali resterebbero esclusi proprio coloro che alla scuola hanno dato la loro opera per molti anni.

Si consideri infine che il disegno di legge sullo stato giuridico del personale delle scuole e istituti di istruzione artistica, presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura, agli articoli 5 e 6, prevedeva proprio quanto proponiamo con la presente proposta di legge.

Per queste ragioni noi confidiamo che essa otterrà il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica è di 45 anni compiuti alla data del bando.

Sono ammessi ai concorsi, anche se superano il predetto limite di età, coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato o di assistente negli istituti di istruzione artistica o in altri ordini o comunque servizio straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto.